

N. 3741 Protocollo Generale

OGGETTO

Contributo
Cassa Previdenza

Risposta al N.

del

Allegati N.

Sig.

Foto. Giacomo
Tosi
Medico condotto
Legnano

Minutato

Copiato da


Legnano, addì 3 - 10 - 1924

Partecipo alla S. V. che non
mi è possibile pagare diretta-
mente come nuova è stato
fatto il contributo d'iscrizione
alla Cassa pensioni perché ciò
mi è materialmente vietato
dalla seguente disposizione che
riproduce l'ultimo comma del
l'art. 39 del D. L. Legge 30 dicem-
bre 1923 N. 2899:

"Sono nulle le disposizioni
con cui i Comuni ed i Consigli
assumono a loro carico l'impos-
ta di Richiesta obbligo negli stipendi
salari, nonché i contributi dover-
ti dal personale per l'iscrizione
alla Cassa di Previdenza per le
pensioni.")

Non observante

R. Sindaco
A. Cenzi



Illmo Sig. SINDACO di Legnano.

L E G N A N O .

Legnano 29 Ottobre 1924

Mi spiace di non poter accettare la soluzione troppo sommaria che l'Illa S. V. ha creduto di dare alla richiesta da me fatta in ordine al pagamento della somma che mi è dovuta in virtù del art. 45 del Cap. di servizio per i Medici Condotti del 20 Febb 1912 debitamente approvato dal Consiglio Comunale e dall'Autorità tutoria Provinciale.

Il diritto affermato in modo specifico nel detto Capitolato non è stato abrogato mai nei Capitolati successivi i quali anzi hanno sempre confermato il rispetto ai diritti acquisiti.

Non occorre che io ricordi alla S. V. Illa che i capitolati di servizio costituiscono un vero e proprio contratto di lavoro e che, come tali, non possono essere abrogati con atto unilaterale.

Quando si tratta di modificare le condizioni di lavoro vi deve essere il consenso di entrambi i contraenti.

Né vale, a mio modesto avviso, che la S. V. Illa si richiami all'art. 39 del R. D. L. 30 Dic. p.p. poichè esso non può riferirsi che ai Capitolati di futura formazione, cioè ai contratti di lavoro che

si stipuleranno posteriormente alla entrata in vigore del R. D. medesimo.

È canone fondamentale del Nostro diritto pubblico che la legge, e a maggior ragione un decreto, non può statuire se non per l'avvenire e che non può avere effetto retroattivo.

Basta rileggere in proposito l'Art. 2 dei Preliminari del Codice Civile.

E si farebbe torto al legislatore se per un solo momento si volesse attribuirgli l'intenzione di mettere i Comuni nella condizione di agire in modo scorretto, per non dire peggio, verso i loro impiegati, mettendo i Comuni stessi nell'impossibilità di tener fede, assai più che ad una promessa, ad un patto contrattuale da essi legalmente assunto con tutte le garanzie di legge, e costringendo gli altri ad ingiusti sacrifici per soddisfare ad impegni che a loro volta possono avere assunti per aver fatto legittimo assegnamento sulle clausole di un atto che avevano ed hanno il diritto di ritenere perfetto e non violabile se non col Loro espresso consenso.

Spero di aver convinto la S. V. Ilma del mio buon diritto alla continuazione dell'assegno di cui al ripetutamente ricordato Art. 45 per la dimostrata non applicabilità del Art. 39 del R. D. L. 30 Dic.

1923 ai Capitolati a detta epoca legalmente esistenti.

Ove però tale non fosse il pensiero della S. V. Ilma La prego di provvocare sulla mia domanda una formale deliberazione del Onor. Giunta Municipale in modo da porre in essere un atto Collegiale contro il quale sia possibile ricorrere alle competenti Superiori Autorità od al Magistrato Civile.

Pongo alla Signoria Vostra
Ilma gl'Atti del mio devoto ossecquo

Dottor Emanuele Posi